



**Documento informativo di sintesi relativo alla Politica di
gestione dei conflitti di interesse
della BCC di CAPACCIO**

PREMESSA

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la BCC di Capaccio (di seguito la “Banca”) è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

L’obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l’interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall’erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione ed aggiornamento con cadenza almeno annuale. Le relative modifiche verranno comunicate ai clienti.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, **la Banca, prima di agire per loro conto, informerà chiaramente i clienti della natura e delle fonti di tale conflitto (“disclosure”)**.

Ad ogni buon conto, di seguito si riportano le fattispecie più frequenti, di conflitti di interesse per i quali, nonostante l'impegno profuso dalla Banca, non è stato possibile eliminare del tutto il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

Tali fattispecie ricorrono in caso di:

1. vendita di strumenti /prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni emesse dalla Banca; Certificati di deposito);

E' la tipica situazione nella quale la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo. Infatti nella prestazione dei servizi di consulenza e di collocamento di strumenti/prodotti finanziari, la Banca potrebbe essere condizionata in quanto emittente degli strumenti/prodotti finanziari.

2. collocamento/distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da Società del sistema del Credito Cooperativo (ad esempio, BCC Vita, Assimoco);

La Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo. Infatti, nella prestazione dei servizi di consulenza e di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi, la Banca potrebbe essere incentivata in funzione delle commissioni o delle eventuali retrocessioni di commissioni previste. Inoltre, la Banca potrebbe essere motivata da obiettivi ed esigenze della Banca o del sistema del Credito Cooperativo.

3. collocamento/distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da Società con le quali la Banca intrattiene rapporti di affari;

Anche in questa situazione la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo. Infatti, nella prestazione dei servizi di consulenza e nel collocamento/distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi, la Banca potrebbe essere incentivata in funzione delle commissioni o delle eventuali retrocessioni di commissioni previste.

4. collocamento di strumenti finanziari di Società del sistema del Credito Cooperativo (ad esempio, ICCREA Banca o Aureo Gestioni SGR per le quote di fondi comuni o GPM).

Come in precedenza, la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo. Infatti, nella prestazione dei servizi di consulenza e di collocamento di strumenti finanziari emessi da terzi, la Banca potrebbe essere incentivata in funzione delle commissioni o delle eventuali retrocessioni di commissioni previste nonché essere motivata da obiettivi ed esigenze della Banca o del sistema del Credito Cooperativo.